



N. 8.

Legge che aggiunge al Codice Penale la classe dei misfatti contro la incolumità pubblica e, in ispecie, contro la sicurezza dei trasporti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata delli 7 Giugno 1932.

Art. 1.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 225 C.Penale, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte anche di una sola persona, con la pena dei lavori pubblici a vita.

In ogni caso si applica la pena della prigionia dai dieci ai quindici anni.

Art. 2.

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la prigionia da cinque a quindici anni.

Art. 3.

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la prigionia da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il disastro la pena è della prigionia da tre a dieci anni.

Art. 4.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti, è punito con la prigionia da uno a cinque anni.

Si applica la prigionia da tre a sei mesi a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti.

Se dal fatto deriva un disastro la pena è della prigionia da tre a dieci anni.

Art. 5.

Nel caso che i fatti contemplati dai precedenti articoli derivino da azione od omissione colposa, la pena sarà diminuita a norma dell'art. 542 Codice Penale.

La pena sarà aumentata da uno a due gradi se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 Giugno 1932 (1631 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuliano Gozi - Pompeo Righi

p. IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

IL CANCELLIERE

Francesco Morri